

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DI APPELLO di PERUGIA  
SEZIONE CIVILE**

nelle persone dei seguenti magistrati:  
dott. Ferdinando Pierucci Presidente  
dott. Claudio Baglioni Consigliere  
dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. xxx /2020 promossa da:

**BANCA** in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. **OMISSIS**), con il patrocinio dell'avv. **OMISSIS**, elettivamente domiciliato **OMISSIS** presso lo studio dell'avv. **OMISSIS**

**APPELLANTE**

**contro**

**CORRENTISTA** in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. **OMISSIS**), con il patrocinio dell'avv. **OMISSIS** elettivamente domiciliato presso il difensore al domicilio digitale **OMISSIS**

**APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE**

avente ad

**OGGETTO**

Contratti bancari (deposito bancario, etc) – Impugnazione sentenza Tribunale di Terni n. 937/2019 del sulle

**CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI**

come in atti

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

**CORRENTISTA** ha citato in giudizio la **BANCA** denunciando, rispetto all'apertura di conto corrente n. xxxx/10 con apertura di credito presso la **INCORPORATA** (poi incorporata in **S.p.a.** e poi in **BANCA**), l'addebito di interessi ad un tasso ultra legale mai convenuto per iscritto e sempre superiore a quello di cui all'art. 117 TUB, mediante il rinvio mobile predisposto per gli impieghi banca; l'applicazione di un tasso creditorio mai convenuto per iscritto e comunque inferiore al tasso di cui all'art. 117 TUB ed al tasso legale; l'addebito di somme per commissioni e spese mai pattuite per iscritto e comunque con previsione priva di causa, l'antergazione dei giorni di valuta favorevoli alla banca e postergazione dei giorni di valuta favorevoli alla correntista, mai prevista per iscritto; l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori; la variazione delle condizioni contrattuali in pejus per il correntista in violazione dell'art. 118 TUB; ha dedotto che a seguito della rielaborazione del dare/avere tra le parti, risultava un saldo creditore, alla data della chiusura del conto, pari ad euro 150.000,00 ed ha rimesso al giudice la valutazione di usura bancaria, considerando che nel calcolo del T.E.G. doveva essere inclusa anche la commissione di massimo scoperto. Ha chiesto al Tribunale la condanna di **BANCA** al pagamento della somma di euro 150.000,00 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 5 c.c., capitalizzazione semestrale degli interessi ex art. 1283 c.c. dalla introduzione della domanda e risarcimento del danno ex art. 1224 comma 2 c.c.

**BANCA** si è costituita eccependola prescrizione delle somme eventualmente spettanti all'attrice per il periodo antecedente all'1 dicembre 2006 (l'atto di citazione è stato notificato in data 1 dicembre 2016) o al 18 novembre 2006 (lettera del 18 novembre 2016 quale atto interruttivo della prescrizione); nel merito ha contestato gli addebiti e chiesto il rigetto della domanda allegando che nel luglio 2013 le parti avevano specificamente previsto le condizioni economiche applicabili al rapporto di conto corrente, modificando quelle precedenti; che la società correntista aveva prodotto solo gli estratti conto dall'1 gennaio 2006; che la banca aveva applicato la pari capitalizzazione trimestrale a debito e a credito della correntista conformemente alla delibera CICR 9 febbraio 2000 ed alle previsioni contrattuali; che la commissione di massimo scoperto non era priva di causa e non era più stata applicata dalla banca a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 2/2009; che anche gli interessi richiesti erano parzialmente

prescritti applicandosi il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.; che non vi era prova del danno ex art. 1224 c.c.

Il Giudice di primo grado ha parzialmente accolto le domande della **CORRENTISTA**:

-applicando gli interessi a debito al tasso legale codicistico fino al 7 luglio 2003 e successivamente al tasso contrattuale;

-applicando la capitalizzazione solo dal 7 luglio 2003 al 31 dicembre 2013;

-escludendo le somme addebitate per commissione di massimo scoperto ed analoghe fino al 24 aprile 2013;

-escludendo le modifiche unilaterali delle condizioni economiche operate dalla Banca a svantaggio del correntista;

-escludendo le spese, le commissioni e i conteggi di valuta non contrattualmente previsti;

-dal 7 luglio 2003, applicando gli interessi a credito della correntista al tasso indicato nella scrittura di pari data e ha quindi condannato **BANCA** al «pagamento in favore di **CORRENTISTA** della somma di euro 48.495,85, oltre interessi di cui all'art. 1284 penultimo comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo», nonché al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice.

Avverso detta sentenza ha proposto appello **BANCA** sulla scorta di cinque motivi.

L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo due motivi di appello incidentale.

La causa è stata istruita mediante richiamo del CTU.

Con il **PRIMO MOTIVO** di appello la Banca appellante censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto sufficiente la documentazione versata in atti ai fini dell'accertamento peritale, in quanto il CTU è pervenuto all'esito del suo accertamento mediante il ricorso alle scritture di raccordo ed alle c.d. "liste movimenti", stante la mancata produzione in giudizio da parte della **CORRENTISTA** di tutti gli estratti conto (risulta omessa la produzione degli estratti conto: dal 01/05/1994 al 10/05/1994; dal 01/11/1996 al 20/11/1996; dal 01/11/1998 al 30/11/1998; dal 01/01/2006 al 31/01/2006; dal 01/02/2006 al 28/02/2006; dal 05/07/2005 al 26/08/2005; dal 04/10/2005 al 30/11/2005); ad avviso dell'appellante il Giudice, a fronte della carenza probatoria in cui è incorsa la **CORRENTISTA**, avrebbe dovuto rigettarne integralmente la domanda.

Il motivo è infondato.

La documentazione presente agli atti di causa è pressoché completa per l'intero arco della relazione commerciale e così dall'impianto del rapporto (30 giugno 1985) sino alla sua estinzione (21 novembre 2016). Con riferimento agli estratti conto dal 5 luglio 2005 al 26 agosto 2005 e dal 4 ottobre 2005 al 30 novembre 2005 la **CORRENTISTA** ha prodotto in giudizio gli elenchi movimenti forniti dalla stessa Banca, che riproducono l'andamento in dare e in avere del conto riportandone per data tutti i movimenti; la Banca non ha contestato la conformità di queste scritture, peraltro i saldi in essi esposti coincidono con le riprese presenti sugli estratti conto dei periodi contigui (cfr. relazione peritale, pag. 14, nota 2) e collimano con quanto risulta dagli estratti scalari del rapporto, prodotti in giudizio in serie continua. Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto; in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa essere accertato tramite altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni intercorse, come ad esempio le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili; in ogni caso, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati il giudice può avvalersi dell'accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio. Quindi, nel caso come quello in esame, in cui sia il correntista ad agire per la ripetizione dell'indebito, sebbene in linea di principio, l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuota sul correntista, su cui grava l'onere della prova degli indebiti pagamenti, sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (cfr. Cass. n. 30822/2018) ciò non esclude, tuttavia, che lo stesso correntista possa fornire puntuali elementi di prova atti a dar ragione del pregresso andamento del conto, così da consentirne la ricostruzione per il periodo non documentato dagli estratti; è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo

iniziale del primo degli estratti conto prodotti. , il Giudice può integrare la prova con la consulenza contabile, utilizzando per la ricostruzione dei rapporti di dare e di avere il saldo risultante dal primo estratto conto disponibile in ordine di tempo e acquisito agli atti, altresì neutralizzando con scritture di raccordo le lacune determinate dall'assenza di estratti relativi a periodi intermedi. Nella consulenza svolta in primo grado, per i limitatissimi periodi in cui mancano gli estratti conto il CTU ha correttamente ricostruito il conto considerando il saldo maturato nel periodo in cui manca l'estratto conto anche se negativo per il correntista, quindi il correntista ha subito gli effetti della carenza documentale perché non sono stati considerati gli illegittimi addebiti praticati dalla Banca nell'arco temporale riferito agli estratti mancanti (essendo la domanda sfornita di prova quanto alle pretese restitutorie relative al periodo non coperto dagli estratti); deve poi procedersi a calcoli diversi per ogni periodo, senza possibilità di collegamento diretto tra i periodi, ma l'indebito calcolato su un periodo va considerato nel saldo iniziale del periodo successivo. In mancanza di estratti conto intermedi, in mancanza degli estratti conto per alcuni limitati periodi, i singoli periodi coperti invece dagli estratti conto possono essere considerati come autonomi tra di loro, con saldo di partenza sempre coincidente con quello dell'estratto conto disponibile dopo l'interruzione, da cui vanno sottratte le somme corrispondenti agli indebiti versati nel periodo precedente a quello privo di estratto conto (Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660). Il CTU di primo grado ha dunque correttamente operato, e l'assenza di alcuni estratti conto intermedi non può comportare il rigetto della domanda attorea.

Con il **SECONDO MOTIVO** di appello la Banca censura la sentenza nella parte in cui ha ommesso di considerare la CMS e la CDF.

Nel contratto di conto corrente del 2003 sottoscritto da entrambe le parti non si fa menzione della CMS, che viene indicata solo nel foglio informativo sottoscritto in pari data (All. 7 fascicolo Banca primo grado); qui si riportano, tra le condizioni economiche, la commissione di massimo scoperto per utilizzi entro e fuori fido allo 0,250 %; non risulta indicato l'importo di un eventuale affidamento, di cui si ha evidenza in atti soltanto a partire dal mese di gennaio 2008 (come rilevato dal CTU dalle risultanze della Centrale Rischi, dove è indicato un accordato di euro 352.000, poi diminuito a euro 75.000 nel mese di maggio 2012; presente inoltre il successivo accordo del 24.04.2013, in cui è riportato un affidato di euro 75.000). Inoltre, il foglio informativo non riporta la base di computo e la modalità di calcolo della commissione, pertanto il patto è nullo (art. 1419 cod. civ.) per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto dell'obbligazione.

Quanto alla commissione disponibilità fondi (Punto 5 del quesito del primo grado di giudizio) il CTU ha verificato che, dai documenti in atti, non risulta che la banca abbia correttamente adeguato il contratto, entro il 30 giugno 2009 e con le modalità di cui all'art. 118 TUB, alla nuova disciplina prevista dall'art. 2 bis D.L. 185/2008, pertanto sono state escluse le commissioni (commissione disponibilità fondi) applicate dalla banca fino al periodo precedente al 24.04.2013 (la CDF fu pattuita solo con la lettera di integrazione contrattuale sottoscritta il 24.04.2013)

Tuttavia il CTU in primo grado aveva proceduto ad enucleare la CMS e la CDF per tutto il periodo di vigenza del contratto (il CTU a pag. 59 dell'elaborato peritale, rispondendo alle osservazioni del ctp ha affermato di avere escluso anche la cdf). Il Giudice di prime cure, pur riconoscendo la spettanza delle somme addebitate a titolo di CMS ed analoghe nel periodo successivo al 24.4.2013, ha poi recepito il risultato del calcolo effettuato dal CTU, in ciò palesandosi una contraddizione che va sanata.

La Corte ha disposto il rinnovo della CTU per il ricalcolo del saldo finale tenendo conto, invece, della spettanza della CDF prevista dal contratto del 24.4.2013 fino alla chiusura conto, in quanto correttamente pattuita. Il CTU ha quindi riconosciuto come dovute (e quindi non enucleato nel ricalcolo) le CDF previste dal contratto del 24.4.2013.

Con il **TERZO MOTIVO** di appello la Banca si duole della ingiusta applicazione dell'art. 1284 co. 4 c.c.: la Banca assume che il tasso di cui alla legislazione speciale si applica solo in caso di mancato pagamento di una fornitura di beni o di una prestazione di servizi, ipotesi che esula dalla presente fattispecie, pertanto il Giudice avrebbe dovuto applicare nel caso in questione il semplice interesse legale di cui all'art. 1284 co 1 c.c. . In alternativa, avendo le parti stabilito col contratto del 7 marzo 2003 il saggio dell'interesse a credito della correntista nella misura dell'1,3679%, il Tribunale avrebbe dovuto parametrare a questo tasso gli interessi dovuti e non al tasso di cui alla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La doglianza è fondata.

Gli interessi moratori disciplinati dal d.lgs. n. 231 del 2002 sono stati introdotti in attuazione della direttiva 2000/35/CE, al fine di svolgere una funzione deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti al pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali, definite dall'art. 2 d.lgs. cit. Anche se il "solvens" è un imprenditore commerciale, non possono, pertanto, essere conteggiati quando è proposta l'azione di ripetizione dell'indebitato, per mezzo della quale è semplicemente chiesto in restituzione quanto sia stato pagato in assenza di una causa giustificativa (cfr. Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 36595 del 14/12/2022).

Con il **QUARTO MOTIVO** la Banca lamenta che il Tribunale ha erroneamente escluso la capitalizzazione trimestrale nel tempo compreso tra il giugno 2000 e il 7 luglio 2003 (in cui la Banca ha applicato la pari periodicità come stabilito nella Delibera CICR del 9.2.2000 previa pubblicazione dell'adeguamento in GU e comunicazione al cliente negli estratti conto) e nel periodo successivo al gennaio 2014.

La Corte aveva inizialmente ritenuto di affidare al CTU quesito integrativo affinché effettuasse il ricalcolo del saldo finale tenendo conto dell'applicazione dell'anatocismo per tutto il periodo intercorrente dal 1.7.2000 alla chiusura del conto.

Melius re perpensa, si prende atto dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la Delibera CICR del 9 febbraio 2000, nel disciplinare la materia della capitalizzazione, oltre a prevedere la necessaria reciprocità del conteggio degli interessi debitori e creditori, ha altresì stabilito, all'art. 6, che le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non specificamente approvate per iscritto. Nel caso di specie, la Banca appellante non ha dedotto di aver rinegoziato con il correntista suddetta clausola, limitandosi a sostenere di avergliene dato informazione con gli estratti conto; ora, ai fini di ritenere valida la clausola dell'anatocismo non è sufficiente che la Banca, in applicazione di quanto disposto dalla delibera CICR del 3.02.2000, abbia adeguato il contratto alla nuova disciplina sull'anatocismo bancario e pubblicato il detto adeguamento in Gazzetta Ufficiale in data 28.06.2000, perché le modalità previste dall'art. 7 della delibera CICR sono espressione di una norma secondaria di attuazione di una norma primaria dichiarata incostituzionale per eccesso di delega (art. 25, comma 3; Corte Cost. 425/2000) e, quindi, la norma secondaria di attuazione deve anch'essa considerarsi travolta.

Se pure non voglia considerarsi caducato l'art. 7, la previsione dell'anatocismo trimestrale, prima illegittimo e pertanto non dovuto, comporta un peggioramento delle condizioni economiche del cliente e, quindi, la necessità di una specifica approvazione imposta dallo stesso articolo 7.

In particolare, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 25 D. Lgs. n. 342/99, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 425/2000 ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'articolo 7 in quanto, avendo escluso, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma 2 dell'articolo 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione (cfr. Cass., Sez. I, 19/05/2020, n. 9140; 21/10/2019, nn. 26769 e 26779)".

Pertanto, mancando una espressa pattuizione contrattuale tra le parti fino alla stipula del contratto di apertura di conto corrente del 7.7.2003 (che ha introdotto pattiziamente il regime di capitalizzazione con pari periodicità), dal 2000 al 2003 non può essere riconosciuta la capitalizzazione degli interessi a debito, ed il motivo di appello risulta, quindi, in parte qua infondato.

Il motivo relativo alla applicabilità dell'anatocismo anche dopo il 1.1.2014 è, invece, fondato.

Deve, infatti, ritenersi che la normativa sull'anatocismo introdotta dall'art. 120, comma secondo, T.U.B., come novellato dall'art. 1, comma 629, della legge n. 147/13 non fosse efficace a partire dal 1 gennaio 2014, in quanto la sua applicabilità era differita all'emanazione della relativa disciplina attuativa da parte del CICR: tale norma, stante il tenore letterale, ha introdotto un divieto di capitalizzazione degli interessi debitori non generalizzato, bensì regolamentato, in quanto ha affidato espressamente al competente comitato interministeriale l'adozione di una delibera che disciplinasse modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria; dunque,

in difetto della delibera che il C.I.C.R. avrebbe dovuto adottare, non ha mai assunto efficacia applicativa concreta, per cui in tale periodo ha continuato a spiegare i propri effetti la precedente delibera C.I.C.R. 9.2.2000 in applicazione dell'art. 161 comma 5 TUB, secondo cui le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dello stesso D.lgs n. 385/1993.

La delibera CICR 9 febbraio 2000, pertanto, continua a trovare applicazione ed a regolare la materia fino alla sua sostituzione con la delibera CICR del 3/8/2016, emanata in attuazione dei principi dettati dall'art. 120, comma 2, TUB, come modificato ad opera dell'art. 17 bis d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella legge 8 aprile 2016 n. 49, che ha anch'esso attribuito al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.

A questo punto deve pure rilevarsi che nell'effettuare il ricalcolo il consulente, su tempestiva proposizione da parte della banca dell'eccezione di prescrizione, non ha detratto i pagamenti solutori effettuati dalla società correntista oltre 10 anni prima della notifica dell'atto di citazione ancorché relativi ad interessi commissioni e spese illegittimi.

Se ne conclude che gli esiti della CTU disposta in appello, pur sulla base di diverse premesse, possono essere accolti integralmente, perché, sebbene il quesito conferito in appello chiedeva di tenere conto dell'anatocismo per il periodo luglio 2000/ luglio 2003, e sebbene in realtà tali somme costituivano indebito, esso risulta irripetibile in quanto il relativo diritto è prescritto in virtù delle rimesse solutorie rilevate dal CTU a pag. 37 della relazione integrativa; il calcolo del CTU, poi, tiene debitamente conto, come richiesto, dell'anatocismo dal 2013 fino alla chiusura del conto espungendo tali somme dal saldo ricalcolato.

Il **QUINTO MOTIVO** di appello riguarda la disciplina delle spese di lite, con domanda di restituzione degli onorari corrisposti al CTU (€ 5.545,99). Il motivo viene trattato in una con la disciplina delle spese del presente grado.

La parte appellata, oltre a chiedere il rigetto dell'appello principale, ha svolto due motivi di appello incidentale.

Con il **PRIMO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE** il correntista si duole del fatto che negli anni dal 1985 al 2003 il conto doveva essere ricalcolato applicando gli interessi a credito della correntista al tasso ultralegale indicato negli estratti conto trimestrali (secondo un valore variabile che, nel tempo, ha raggiunto anche l'11,974%), anziché al tasso legale codicistico (5%) concretamente applicato dal Tribunale, in quanto la Banca non si era lamentata della nullità della relativa previsione.

Il motivo è fondato.

La **CORRENTISTA** aveva chiesto, in citazione, di dichiarare illegittimo l'accredito di interessi ad un tasso inferiore a quello di cui all'art. 117 TUB (in assenza di pattuizione esplicita, andava riconosciuto il tasso sostitutivo) e comunque a quello legale e in conclusioni aveva chiesto farsi applicazione degli interessi dovuti alla correntista al tasso ultralegale eventualmente risultante dagli estratti conto ovvero nell'ipotesi di assenza di tasso o di tasso inferiore a quello legale, al tasso legale o in subordine al tasso legale fino all'entrata in vigore della L. 154/92 e da quella data in poi al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali.

Risulta in atti che il tasso degli interessi a credito della correntista è stato più volte modificato dalla Banca nel periodo 1985 / 1990, avendo la Banca riconosciuto alla correntista tassi oscillanti da un minimo iniziale del 5% (anno 1985) ad un massimo dell'11,974% (anno 1986) per poi attestarsi su valori intermedi del 9% e del 9,725%.

Ai sensi dell'art. 11 della L. 154/92 ed ai sensi dell'art. 127 T.U.B. solo il cliente è legittimato a dolersi delle nullità e dei difetti di trasparenza del contratto bancario, come pure delle variazioni apportate dalla Banca alle condizioni contrattuali; Le nullità previste dal titolo VI in materia di trasparenza bancaria, inoltre, operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice. La Banca nulla ha eccepito in merito ai tassi di interesse creditor applicati, e alla loro modifica in melius.

Pertanto, erroneamente la sentenza, in difetto di domanda della Banca e in danno del correntista, ha ricondotto d'ufficio l'interesse a credito della **CORRENTISTA** al tasso legale pur quando, nell'operatività, il tasso praticato dalla Banca era maggiormente favorevole.

La Corte ha conferito quesito integrativo al CTU chiedendo allo stesso di effettuare il ricalcolo del saldo finale tenendo conto del calcolo degli interessi a credito della correntista, nel periodo compreso tra il 26 giugno 1985 e il 7 luglio 2003, al tasso risultante dagli estratti conto quando superiore al tasso sostitutivo legale (nei trimestri compresi tra il 1° aprile 1986 e il 31 dicembre 1990, quando ciò si è verificato secondo le allegazioni della parte appellata) e, nei periodi diversamente connotati, al tasso sostitutivo legale.

La CTU riguardo agli interessi a credito della correntista, nel periodo compreso tra il 26 giugno 1985 e il 7 luglio 2003, ha ricalcolato al tasso risultante dagli estratti conto quando superiore al tasso sostitutivo legale (nello specifico nei trimestri compresi tra il 1° aprile 1986 e il 31 dicembre 1990) e, nei periodi diversamente connotati, al tasso sostitutivo legale. Successivamente, dal contratto del 7.07.2003, sono stati applicati i tassi a credito contrattuali espressamente pattuiti o quelli modificati consensualmente o unilateralmente dalla banca nel rispetto di quanto previsto all'art. 118 TUB.

Con il **SECONDO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE** la **CORRENTISTA** deduce la violazione dell'art. 26 del D.P.R. n.ro 600/1973, lamentando che il risultato di calcolo recepito in sentenza contabilizza gli interessi a credito della correntista al netto della ritenuta fiscale; deduce che gli interessi attivi ricalcolati debbono essere contabilizzati al lordo della ritenuta fiscale e in tale misura riconosciuti a parte attrice.

Il motivo è infondato.

Gli interessi a credito vanno riconosciuti al netto dell'imposizione fiscale: la banca dovrà, all'atto del pagamento, versare la ritenuta all'Erario, rilasciando debita certificazione alla società per il successivo riconoscimento in sede di bilancio; infatti, la circostanza che la spettanza derivi dal ricalcolo non muta la natura delle somme a credito, che resta quella di interessi attivi.

In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, deve essere accertato che alla data del 30.11.2016 il saldo del conto corrente n. xxxx/1319 intestato a **CORRENTISTA S.p.a.**, depurato dall'addebito illegittimo a titolo di interessi cms e spese per le quali non è maturata prescrizione del diritto alla ripetizione, era pari ad € 54.539,77 a credito del correntista, e **BANCA** deve essere condannata al pagamento, in favore del medesimo, della somma di € 54.539,77 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Atteso l'esito complessivo del giudizio, con accoglimento solo parziale della domanda iniziale, appare equo compensare per un terzo fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendo le spese residue a carico dell'appellante.

Le spese di CTU del doppio grado gravano in eguale misura sulle parti, pertanto, **BANCA** ha diritto alla parziale ripetizione dei compensi pagati al CTU per la consulenza di primo grado.

#### **P.Q.M.**

definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,

in parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale,

-accerta che alla data del 30.11.2016 il saldo del conto corrente n. xxxx/1319 intestato a **CORRENTISTA S.p.a.** era pari ad € 54.539,77 a credito del correntista;

-condanna **BANCA** al pagamento, in favore del medesimo, della somma di € 54.539,77 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

- compensa per un terzo fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna **BANCA** al rimborso in favore di **CORRENTISTA S.p.a.** dei residui 2/3 delle spese di lite che si liquidano per l'intero, per il primo grado come in sentenza, per il presente grado in euro 7.160,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge.

-Spese di CTU del doppio grado da ripartirsi in eguale misura tra le parti, con diritto di **BANCA** alla parziale ripetizione delle somme pagate al CTU per la consulenza di primo grado.

Perugia, 30/01/2023

Il Consigliere Relatore  
dott.ssa Francesca Altrui

Il Presidente  
dott. Ferdinando Pierucci